



Associazione Information & Communication Technology Dottori Commercialisti

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**DATI: UN TESORO DA TUTELARE  
EFFICACEMENTE IN AZIENDA.**

23 NOVEMBRE 2018

Col. Marco Menegazzo

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## ARGOMENTI:

LA GUARDIA DI FINANZA E L'AUTORITA' GARANTE  
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI  
TECNOLOGICHE

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

LE SANZIONI



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**DIPENDENZA GERARCHICA**



**AUTORITÀ DI RIFERIMENTO**




**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## PROTOCOLLO D'INTESA TRA GARANTE DELLA PRIVACY E GUARDIA DI FINANZA

10 MARZO 2016






Associazione Information & Communication Technology Dottori Commercialisti

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Publicato in Gazzetta Ufficiale  
dell'Unione Europea il 4 Maggio 2016




Entrato in vigore il ventesimo giorno  
successivo alla pubblicazione in Gazzetta  
Ufficiale (25 Maggio 2016)



In applicazione dal 25 Maggio 2018

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## LINEE GUIDA GRUPPO ART. 29 - APPROVATE

Sul diritto alla  
portabilità dei dati  
Wp 242

Sul RPD  
Wp 243

Sull'autorità  
capofila  
Wp 244

Valutazione d'impatto e  
trattamento  
considerato ad alto  
rischio  
Wp 248

Sui criteri per  
l'applicazione delle  
sanzioni  
Wp 253

Sulla notificazione  
dei data breach  
Wp 250


Processo decisionale  
automatizzato e  
profilazione  
Wp 251

Sul consenso  
Wp 259

Sulla trasparenza  
del trattamento  
Wp 260



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**LINEE GUIDA - APPROVATE DAL COMITATO EUROPEO  
PROTEZIONE DATI ART. 68 (GDPR)**

**Sull'accreditamento  
degli enti di  
certificazione  
1/2018**

**Sul trasferimento dei  
dati all'estero  
2/2018**




# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**19 SETTEMBRE 2018**  
**DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018, N. 101**

## CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

*Decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196*



## Decreto Legislativo 196/2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”


# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## ART. 5 - PRINCIPI E DIRITTI



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



IL TITOLARE DEL  
TRATTAMENTO

E':

COMPETENTE PER IL  
RISPETTO DEI PRINCIPI  
APPLICABILI AL  
TRATTAMENTO DI DATI  
PERSONALI

IN GRADO DI  
COMPROVARLO  
(RESPONSABILIZZAZIONE)

**Dimostrare:** provare una verità con un ragionamento logico o con prove di fatto.

**Concetto chiave!**


# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE




Per il **GDPR** deve essere dimostrata la sostanza degli adempimenti non il rispetto formale. Non basta aver adempiuto alle richieste normative, ma occorre essere in grado di **DIMOSTRARLO**.

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento (**art. 24**)

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## IL RUOLO CHIAVE





# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ISPETTIVE

Prot.n.  
Roma,

20 LUG. 2018

Alla:

Oggetto: *Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera a) ed e), del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito Rgdpr) e dell'art. 157 e 158 del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) (di seguito Codice).*

Con riferimento ad una attività istruttoria in corso di esecuzione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'offerta di servizi resi mediante l'utilizzo del sistema " ", si invita il soggetto in indirizzo, ai sensi dell'art. 58, c. 1, lettera a) ed e), del Rgdpr e dell'art. 157 e 158 del Codice, a comunicare all'organo incaricato di notificare la presente richiesta:

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE




## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1) l'atto di Designazione del responsabile della protezione dei dati "RDP", ai sensi dell'art. 37, par. 1, del *Rgdp* anche con riferimento a quanto previsto dalle *Linee guida sui responsabili della protezione dei dati - WP243, adottate il 13 dicembre 2016*<sup>3</sup>;
- 2) la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del *Rgdp* anche con riferimento a quanto previsto dalle *Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 - WP 248 - adottate il 4 aprile 2017*<sup>4</sup>;
- 3) il Registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'art. 30 del *Rgdp*, anche con riferimento a quanto previsto dalle *Linee guida relative alle deroghe all'obbligo di conservare le registrazioni delle attività di trattamento a norma dell'art. 30 del Rgdp - WP 29 - adottato il 19 aprile 2018*<sup>5</sup>.

Eventuali ulteriori documenti utili all'istruttoria dovranno pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente richiesta di informazioni, all'organo incaricato di notificare la presente richiesta, per il successivo inoltrare al Garante.

Nel far presente che per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Dipartimento in intestazione, si ricorda che, in caso di inottemperanza alla presente richiesta, questa Autorità Garante si riserva di valutare i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 58, c. 2, lett. i), del *Rgdp*.


IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Giuseppe Busia





Associazione Information & Communication Technology Dottori Commercialisti


# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## LE SANZIONI



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## SANZIONI PREVISTE DAL GDPR

### Art. 83, par. 4


(fino a 10.000.000 € o fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore)

### Art. 83, par. 5

(fino a 20.000.000 € o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore)



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679

### ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

C148, C150-C152

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEVONO ESSERE:

- EFFETTIVE
- PROPORZIONATE
- DISSUASIVE.



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679


### ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

AL MOMENTO DI DECIDERE SE INFLIGGERE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E DI FISSARE L'AMMONTARE DELLA STESSA SI TIENE CONTO DI:

A) LA NATURA, LA GRAVITA' E LA DURATA DELLA VIOLAZIONE TENENDO IN CONSIDERAZIONE LA NATURA, L'OGGETTO O LA FINALITA' DEL TRATTAMENTO IN QUESTIONE NONCHE' IL NUMERO DI INTERESSATI LESI DAL DANNO E IL LIVELLO DEL DANNO DA ESSI SUBITO;



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

**B) IL CARATTERE DOLOSO O COLPOSO DELLA VIOLAZIONE;**

**C) LE MISURE ADOTTATE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER ATTENUARE IL DANNO SUBITO DAGLI INTERESSATI;**

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679

### ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

D) IL GRADO DI RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO TENENDO CONTO DELLE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DA ESSI MESSE IN ATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 25 E 32;

E) EVENTUALI PRECEDENTI VIOLAZIONI PERTINENTI COMMESSE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679

### ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

F) IL GRADO DI COOPERAZIONE CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO AL FINE DI PORRE RIMEDIO ALLA VIOLAZIONE E ATTENUARNE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI;

G) LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI INTERESSATE DALLA VIOLAZIONE;

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679

### ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

H) LA MANIERA IN CUI L'AUTORITÀ DI CONTROLLO HA PRESO CONOSCENZA DELLA VIOLAZIONE, IN PARTICOLARE SE E IN CHE MISURA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO HA NOTIFICATO LA VIOLAZIONE;

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE




## REGOLAMENTO UE 2016/679

### ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

i) QUALORA SIANO STATI PRECEDENTEMENTE DISPOSTI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2, NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO IN QUESTIONE RELATIVAMENTE ALLO STESSO OGGETTO, IL RISPETTO DI TALI PROVVEDIMENTI;



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679

### ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

J) L'ADESIONE AI CODICI DI CONDOTTA APPROVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 O AI MECCANISMI DI CERTIFICAZIONE APPROVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 42;

K) EVENTUALI ALTRI FATTORI AGGRAVANTI O ATTENUANTI APPLICABILI ALLE CIRCOSTANZE DEL CASO, AD ESEMPIO I BENEFICI FINANZIARI CONSEGUITI O LE PERDITE EVITATE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, QUALE CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE.

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE




## REGOLAMENTO UE 2016/679

### SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

SANZIONI PECUNIARIE FINO A 10.000.000 EURO O, PER LE IMPRESE FINO AL 2% DEL FATTURATO MONDIALE ANNUO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, SONO PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DI:

- \* OBBLIGHI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;
- \* OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
- \* OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE




## REGOLAMENTO UE 2016/679

### SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

**SANZIONI PECUNIARIE FINO A 20.000.000 EURO O, PER LE IMPRESE FINO AL 4% DEL FATTURATO MONDIALE ANNUO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, SONO PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DI:**

- \* **PRINCIPI BASE DEL REGOLAMENTO, INCLUSE LE CONDIZIONI RELATIVE AL CONSENSO;**
- \* **DIRITTI DEGLI INTERESSATI;**
- \* **TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI A UN DESTINATARIO IN UN PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ;**
- \* **L'INOSSERVANZA DI UN ORDINE, DI UNA LIMITAZIONE PROVVISORIA O DEFINITIVA DI TRATTAMENTO O DI UN ORDINE DI SOSPENSIONE DEI FLUSSI DI DATI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO.**

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679

### ART. 84 SANZIONI

C149, C152

GLI STATI MEMBRI STABILISCONO LE NORME RELATIVE ALLE ALTRE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO IN PARTICOLARE PER LE VIOLAZIONI NON SOGGETTE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A NORMA DELL'ART. 83, E ADOTTANO TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARNE L'APPLICAZIONE. TALI SANZIONI DEVONO ESSERE EFFETTIVE, PROPORZIONATE E DISSUASIVE.

OGNI STATO MEMBRO NOTIFICA ALLA COMMISSIONE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE ADOTTATE AI SENSI DEL PARAGRAFO 1 AL PIU' TARDI ENTRO 25 MAGGIO 2018, E COMUNICA SENZA RITARDO OGNI SUCCESSIVA MODIFICA.

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



Art. 166, co. 1  
( come art. 83,  
par. 4 GDPR)

Art. 166, co. 2  
( come art. 83, par.  
4 GDPR)

Art. 167  
(trattamento illecito  
dei dati)

Art. 171  
(violazioni alle  
disposizioni in materia dei  
controlli a distanza e  
indagini sulle opinioni dei  
lavoratori)

Art. 167-bis  
(comunicazione e  
diffusione illecita di dati  
personali oggetto di  
trattamento su larga  
scala)

**SANZIONI  
PREVISTE DAL D.  
LGS. 196/2003**  
(così come modificato dal  
D. Lgs. 101/2018)

Art. 170  
(inosservanza dei  
provvedimenti del  
Garante)

Art. 167-ter  
(acquisizione fraudolenta  
di dati personali oggetto  
di trattamento su larga  
scala)

Art. 168  
(falsità nelle dichiarazioni  
al Garante e interruzione  
dell'esecuzione dei compiti  
o dell'esercizio dei poteri  
del Garante)



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196**

**ART. 167 (TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI)**

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196**

**ART. 167 (TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI)**

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2- quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196**

**ART. 167 (TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI)**

3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196**


**ART. 167 (TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI)**

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE




**D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196**

**ART. 167-bis (COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE ILLECITA DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO SU LARGA SCALA)**

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE




**D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196**

**ART. 167-*bis* (COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE ILLECITA DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO SU LARGA SCALA)**

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.

3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196**

**ART. 167-ter (ACQUISIZIONE FRAUDOLENTA DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO SU LARGA SCALA)**

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sè o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.



Associazione Information & Communication Technology Dottori Commercialisti

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**GDPR**

## GRAZIE PER L'ATTENZIONE